

**ORIGINALE**

9556-09--

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

|                                        |
|----------------------------------------|
| Responsabilità<br>ex art. 2048<br>c.c. |
|----------------------------------------|

R.G.N. 22058/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 9556

|                                |                      |                |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI | - Presidente -       | Rep. 2931      |
| Dott. CAMILLO FILADORO         | - Consigliere -      | Ud. 12/03/2009 |
| Dott. FULVIO UCCELLA           | - Rel.-Consigliere - | PU             |
| Dott. NINO FICO                | - Consigliere -      |                |
| Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO       | - Consigliere -      |                |

contributo  
unificatofoglio  
notizie

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22058-2005 proposto da:

**PRENOTAZIONE A DEBITO**

e elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIALE presso  
lo studio dell'avvocato  
rappresentati e difesi dall'avvocato  
per mandato a margine del ricorso;

2009

- ricorrenti -

564

**contro**

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
presso lo studio dell'avvocato

rappresentati e difesi dall'avvocato  
giusta mandato a margine del  
controricorso;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 75/2005 della CORTE D'APPELLO  
di POTENZA, Sezione civile, emessa il 01/03/05  
depositata il 16/03/2005 R.G.N.528/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/03/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO  
UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo  
motivo.



**Svolgimento del processo**

1.-Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di appello di Potenza, su appello di

e e sull'appello incidentale di

e appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello principale, nonché per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell'appello dei inerente al *quantum* dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori .

2.-In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, e

(quali genitori di ) e

e (quali germani di )

convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza

ed i suo genitori- e

- chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio

L'incidente mortale si era verificato il 5 agosto 1990, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la strada provinciale Stagliuozzo-Sassano in agro di Avigliano, si scontrava con la vespa Piaggio cc.50 condotta da all'epoca minore e con a bordo

A seguito dello scontro il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_  
riportavano gravi lesioni.

Il \_\_\_\_\_ era ricoverato in stato di coma e  
riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto,  
mentre \_\_\_\_\_ decedeva il 12 agosto successivo.

Si costituivano i convenuti che contestavano la  
pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del  
sinistro era da attribuirsi a \_\_\_\_\_

All'esito della relativa istruttoria, con sentenza  
del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per  
quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la  
responsabilità di \_\_\_\_\_ nella causazione del  
sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido  
i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti  
*jure proprio*, nonché delle spese sostenute dagli attori a  
titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre  
interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente  
dovute e via via rivalutate dalla data del 5 agosto 1990  
al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di  
lite, previamente compensato il residuo 50%.

3.-Con atto di appello del 12 novembre 2002

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ impugnavano la  
decisione con cinque motivi.

Si costituivano, resistendo al gravame

e

che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l'affermazione di responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento.

Si costituiva che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale.

All'esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.

Contro questa sentenza insorgono e con ricorso affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso

Non si è costituito

I resistenti hanno presentato memoria.

#### **Motivi della decisione**

1.-In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.

2.-Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2054 c.c.-, in quanto la dichiarazione del teste unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori,

perché a dire del                    il                    in occasione  
del sinistro, procedeva sulla destra.

La testimonianza del                    sarebbe stata sempre  
lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in  
virtù di essa , a procedimento per falsa testimonianza.

La censura propone una ricostruzione del fatto che,  
come è noto, è di competenza del giudice del merito e  
che, nella specie, è stata operata sulla base dei  
documenti in atti ( v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi,  
va respinta.

3.-Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti  
deducono di non essere affatto responsabili ex art.2048  
c.c. dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del  
fatto che in sede di appello avevano chiesto l'ammissione  
di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare  
l'adempimento da parte loro in modo compiuto e  
irreprensibile degli obblighi ex art.147 c.c. nei  
confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova  
sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di  
appello con motivazione o difettosa o insufficiente.

A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non  
avrebbe considerato che il                    quando è  
accaduto l'incidente-il 5 agosto 1990-, era prossimo a  
diventare maggiorenne, essendo nato il 2 ottobre 1972 e,



quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.

Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perché non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.

Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall'art.2048 c.c.

Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art.147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il

e il suo passeggero, non avevano il casco.

Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).

I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto



al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità  
(Cass.n.7459/97).

La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile  
(Cass.n.4945/97).

Né rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perché se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".

Né, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art.2048 comma 1 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenni verso il quale i doveri di cui all'art.147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito





Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore-come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte(p.4 sentenza impugnata), da cui non vi è motivo per discostarsi-possano desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.

Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di Mecca Rocco.

Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.

Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art.2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza ( o non se ne dà efficace prova liberatoria) della *culpa in educando*.

Il motivo, quindi, va respinto.

4.-Con il terzo motivo-"in ogni caso"- i ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all' *an* e con quattro motivi in ordine al *quantum*, pur essendo riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno dovute essere compensate.

In realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico risarcitorio.

Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.

In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di euro 7.100, di cui 100 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12

marzo 2008

Il Consigliere relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 APR. 2009

Oggi

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

